

zioni generali di politica viene stabilito che in caso di morte dell'assicurato per infortunio l'Istituto concede, qualunque sia la tariffa adottata, oltre alla somma stabilita dalle condizioni speciali del contratto anche un'altra somma uguale al capitale assicurato a scadenza. Ad esempio, in caso di sinistro per infortunio su di una polizza a forma mista crescente l'Istituto dovrebbe pagare, oltre a tanti annuamenti del capitale a scadenza quante furono le annualità pagate, come stabilito dalle condizioni speciali del contratto, anche una somma uguale al capitale in caso di vita a scadenza. Tale disposizione sembra un po' eccessiva e potrebbe costituire, col crescere del portafoglio, un onere assai grave per l'Istituto. Si propone pertanto di limitare l'atto di liberalità dell'Istituto per coloro che sono morti per infortunio, al solo doppio pagamento della somma che, per le condizioni speciali del contratto, dovrebbe essere liquidabile immediatamente.

Nell'esempio suesposto gli eredi dell'assicurato invece di avere una somma pari a tanti annuamenti del capitale a scadenza quante furono le annualità di premio pagate ed un'altra pari